



COMUNE DI CISTERNINO

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 16/01/2026	OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER TITOLARI/LEGALI RAPPRESENTANTI DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE – PUBBLICI ESERCIZI – PER LA INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DEHORS, ELEMENTI DI ARREDO URBANO, ATTREZZATURE, PEDANE, TAVOLI, SEDUTE ED OMBRELLONI FINO AL 31.12.2026.
------------------------------------	---

L'anno *duemilaventisei*, il giorno *sedici* del mese di *Gennaio* alle ore *13:00* nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta con la presenza dei signori:

1	PERRINI LORENZO	Presidente	Presente
2	PINTO ROBERTO	Vice Sindaco	Presente
3	CANZIO ANNALISA	Assessore	Presente
4	RENDINI MARIANGELA	Assessore	Assente
5	CONVERTINI MARIO LUIGI	Assessore	Presente
6	CHIRULLI PIERMASSIMO	Assessore esterno	Presente

Presenti: 5 Assenti: 1

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Giovanni Catenacci

Il Sindaco, Dott. Lorenzo Perrini constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

<p>Esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica Lì 16/01/2026 Il Responsabile del Settore CATENACCI GIOVANNI / Namirial S.p.A./02046570426</p>	<p>Esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile Lì 16/01/2026 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario MONGELLI EVA / Namirial S.p.A./02046570426</p>
--	--



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO CHE:

-l'art. 50 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2025 contenente *"Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese"* ha disposto:

- all'articolo 1, lett. a), la modifica dell'art. 26, comma 1, della Legge 16 dicembre 2024 n. 193 consistente nello slittamento al 31 dicembre 2026 dell'adozione da parte del Governo di un decreto legislativo per il riordino ed il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi ed aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture funzionali all'attività esercitata con l'inserimento delle imprese alberghiere;
- all'articolo 1, lett. b), la modifica dell'art. 26, comma 2, lett. i), della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 consistente nel differimento del termine di scadenza per la presentazione delle istanze per le strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'[articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 dicembre 2020, n. 176](#);
- all'articolo 1, lett. c), la modifica dell'art. 26, comma 4, della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 consistente nel differimento del termine di scadenza delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al 30.06.2027;

CONSIDERATO CHE:

-l'art. 9-ter, comma 5°, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 così riporta: *"Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza dal Covid-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute ed ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"*;

- per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione e la gestione dei dehors, ecc... è dovuto da parte dei titolari/legali rappresentanti di ditte individuali/società per attività di somministrazione di alimenti (pubblici esercizi) il pagamento del canone unico patrimoniale di concessione di cui all'art. 816, c. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo le vigenti tariffe comunali di riferimento;

TENUTO CONTO CHE:

- l'Amministrazione Comunale, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 in premessa riportata, intende continuare a sostenere il tessuto economico locale rappresentato anche dalle imprese individuali/società di somministrazione di alimenti e di bevande (pubblici esercizi) e pertanto:

- 1) **di fissare al 28.02.2026*** il termine di scadenza per la presentazione delle Comunicazioni per l'installazione e la gestione di Dehors ed altri elementi di arredo urbano ed attrezzature per l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande su spazi ed aree pubbliche (*oltre il 28 febbraio 2026 saranno prese in considerazione le Comunicazioni in presenza di spazi ed aree pubbliche ancora disponibili con il pagamento di € 150,00 per diritti di istruttoria e segreteria);
- 2) **di confermare la proroga** sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 16 dicembre 2024 n. 193 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 delle autorizzazioni/concessioni per l'utilizzo temporaneo di spazi ed aree pubbliche già rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- 3) **di confermare sino al 31 dicembre 2026**, l'esonero dell'acquisizione delle autorizzazioni di cui all'art. 21 ed art. 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio - D.lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico secondo quanto indicato dall'art. 10, co. 5°, della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 4) **di disapplicare** sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 16 dicembre 2024 n. 193 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, il limite temporale previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. "Testo unico



delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” per la realizzazione di “opere stagionali e di quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, nel caso di invariabilità dello spazio e suolo pubblico da occupare e della invariabilità dei dehors, degli elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute ed ombrelloni con conseguente esclusione della presentazione della istanza e della documentazione tecnico-amministrativa come prevista dall’art. 11 del vigente Regolamento;

- 5) **di consentire la presentazione di una sola proroga** dopo la Comunicazione (Allegato A/2026) senza variazione della superficie e della tipologia di dehors ed altri elementi di arredo urbano, ecc... per le attività di somministrazione di alimenti e di bevande; in caso di occupazione di spazi ed aree pubbliche oltre la proroga è dovuta la presentazione di nuova comunicazione;
 - 6) **di confermare**, per le imprese individuali/società di somministrazione di alimenti e di bevande in caso di nuova apertura, di subentro in attività esistente, di ampliamento di attività esistente, di trasferimento di sede di attività esistente, di diverso dimensionamento e/o forma e/o materiali del Dehors, ecc.. la presentazione di nuova istanza, senza alcun termine di scadenza, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con la documentazione prevista dall’art. 11 del vigente Regolamento sui dehors, ecc...e l’applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e della lettera A.17 dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017 (per un massimo di n. 180 giorni);
 - 7) **di esonerare l’Ufficio SUAP** dall’acquisizione del parere di competenza del Settore Sicurezza Urbana ai sensi del Codice della strada e successivo regolamento attuativo nel caso di presentazione di Comunicazione come da Modello A/2026 di seguito allegato;
 - 8) **di disporre che l’accettazione della Comunicazione** relativa all’occupazione di spazio e suolo pubblico fino al 31.12.2026 o per limite temporale inferiore a detta data è condizionata anche dalla contestuale presentazione della ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone patrimoniale unico dovuto per l’anno 2025 secondo le vigenti tariffe comunali e le modalità di pagamento previste dall’art. 11, lettera k) del vigente Regolamento sui Dehors;
 - 9) **di consentire la presentazione della Comunicazione di cui al Modello A/2026**, di seguito allegato, anche alle attività di somministrazione di alimenti e di bevande ubicate ai numeri civici 5 e 33-34 di Piazza Vittorio Emanuele III° con streatto adeguamento all’articolo 6, 3° capoverso del vigente Regolamento in materia – Deliberazione di C.C. n. 59 del 28.11.2024 che così riporta: “Nelle piazze del centro storico si possono utilizzare solo ombrelloni come copertura dei tavoli”;
 - 10) **di disporre la rimozione, se occorrente, dei dehors**, degli elementi di arredo urbano, delle attrezzature, delle pedane, dei tavolini, delle sedute ed ombrelloni, ecc..., previa comunicazione di preavviso di almeno 24 ore ai titolari/legali rappresentanti delle imprese individuali/società di somministrazione di alimenti e di bevande a firma del responsabile dell’Ufficio SUAP, per la esecuzione di opere e lavori pubblici nella Zona A1 - centro storico e nel centro urbano cittadino – Zona A2 del vigente Piano Regolatore Generale e per quanto altro riportato all’art. 10 del vigente Regolamento;
 - 11) **di approvare la modulistica allegata:**
 - Allegato A/2026:** Comunicazione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per la installazione e la gestione di dehors ed altri elementi di arredo urbano, ecc...;
 - Allegato B/2026:** Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - Allegato C/2026:** Atto di assenso proprietario/affittuario immobile confinante per il periodo previsto di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Allegato D/2026:** Istanza per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per la installazione e la gestione di dehors ed altri elementi di arredo urbano, ecc... (per i casi previsti dal **punto 6**) della presente Deliberazione;
- VISTO** il vigente Regolamento per la concessione ai pubblici esercizi di spazi ed aree pubbliche con Dehors - Deliberazione di C.C. n. 59 del 28.11.2024;
- VISTE** le precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale aventi lo stesso oggetto della presente;
- PRESO ATTO:**
- di quanto in premessa riportato con particolare riferimento alle normative nazionali che qui si intendono integralmente riportate;
 - di quanto riportato ai punti **1), 2) 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10 e 11)**;

SI PROPONE



- 1) **di fissare al 28.02.2026*** il termine di scadenza per la presentazione delle Comunicazioni per l'installazione e la gestione di Dehors ed altri elementi di arredo urbano ed attrezzature per l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande su spazi ed aree pubbliche (*oltre il 28 febbraio 2026 saranno prese in considerazione le Comunicazioni in presenza di spazi ed aree pubbliche ancora disponibili con il pagamento di € 150,00 per diritti di istruttoria e segreteria);
- 2) **di confermare la proroga** sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 16 dicembre 2024 n. 193 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 delle autorizzazioni/concessioni per l'utilizzo temporaneo di spazi ed aree pubbliche già rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- 3) **di confermare sino al 31 dicembre 2026**, l'esonero dell'acquisizione delle autorizzazioni di cui all'art. 21 ed art. 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio - D.lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico secondo quanto indicato dall'art. 10, co. 5°, della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 4) **di disapplicare** sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 16 dicembre 2024 n. 193 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, il limite temporale previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" per la realizzazione di *"opere stagionali e di quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale*, nel caso di invariabilità dello spazio e suolo pubblico da occupare e della invariabilità dei dehors, degli elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute ed ombrelloni con conseguente esclusione della presentazione della istanza e della documentazione tecnico-amministrativa come prevista dall'art. 11 del vigente Regolamento;
- 5) **di consentire la presentazione di una sola proroga** dopo la Comunicazione (Allegato A/2026) senza variazione della superficie e della tipologia di dehors ed altri elementi di arredo urbano, ecc... per le attività di somministrazione di alimenti e di bevande; in caso di occupazione di spazi ed aree pubbliche oltre la proroga è dovuta la presentazione di nuova comunicazione;
- 6) **di confermare**, per le imprese individuali/società di somministrazione di alimenti e di bevande in caso di nuova apertura, di subentro in attività esistente, di ampliamento di attività esistente, di trasferimento di sede di attività esistente, di diverso dimensionamento e/o forma e/o materiali del Dehors, ecc.. la presentazione di nuova istanza, senza alcun termine di scadenza, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con la documentazione prevista dall'art. 11 del vigente Regolamento sui dehors, ecc...e l'applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e della lettera A.17 dell'Allegato A del d.P.R. n. 31/2017 (per un massimo di n. 180 giorni);
- 7) **di esonerare l'Ufficio SUAP** dall'acquisizione del parere di competenza del Settore Sicurezza Urbana ai sensi del Codice della strada e successivo regolamento attuativo nel caso di presentazione di Comunicazione come da Modello A/2026 di seguito allegato;
- 8) **di disporre che l'accettazione della Comunicazione** relativa all'occupazione di spazio e suolo pubblico fino al 31.12.2026 o per limite temporale inferiore a detta data è condizionata anche dalla contestuale presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone patrimoniale unico dovuto per l'anno 2025 secondo le vigenti tariffe comunali e le modalità di pagamento previste dall'art. 11, lettera k) del vigente Regolamento sui Dehors;
- 9) **di consentire la presentazione della Comunicazione di cui al Modello A/2026**, di seguito allegato, anche alle attività di somministrazione di alimenti e di bevande ubicate ai numeri civici 5 e 33-34 di Piazza Vittorio Emanuele III° con stretto adeguamento all'articolo 6, 3° capoverso del vigente Regolamento in materia – Deliberazione di C.C. n. 59 del 28.11.2024 che così riporta: *"Nelle piazze del centro storico si possono utilizzare solo ombrelloni come copertura dei tavoli"*;
- 10) **di disporre la rimozione, se occorrente, dei dehors**, degli elementi di arredo urbano, delle attrezzature, delle pedane, dei tavolini, delle sedute ed ombrelloni, ecc..., previa comunicazione di preavviso di almeno 24 ore ai titolari/legali rappresentanti delle imprese individuali/società di somministrazione di alimenti e di bevande a firma del responsabile dell'Ufficio SUAP, per la esecuzione di opere e lavori pubblici nella Zona A1 - centro storico e nel centro urbano cittadino – Zona A2 del vigente Piano Regolatore Generale e per quanto altro riportato all'art. 10 del vigente Regolamento;
- 11) **di approvare la modulistica allegata:**



Allegato A/2026: Comunicazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per la installazione e la gestione di dehors ed altri elementi di arredo urbano, ecc...;

Allegato B/2026: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Allegato C/2026: Atto di assenso proprietario/affittuario immobile confinante per il periodo previsto di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Allegato D/2026: Istanza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per la installazione e la gestione di dehors ed altri elementi di arredo urbano, ecc... (per i casi previsti dal **punto 6**) della presente Deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio SUAP;

PRESO ATTO:

- di quanto riportato ai punti **1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11)** della proposta di Deliberazione;

Con voto unanime e palese nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- Di approvare quanto sopra esposto;
- Di dare alla presente, con separata e successiva votazione, immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, c. 4^a del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- Di pubblicare il presente Atto all'Albo Pretorio on-line del comune di Cisternino e darne avviso, per estratto, sul sito istituzionale del Comune di Cisternino www.comune.cisternino.br.it nella apposita sezione "Notizie".

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. LORENZO PERRINI
(atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIOVANNI CATENACCI
(atto firmato digitalmente)